

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4012

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAFFAELLI, BARCA, VESPIGNANI, LENTI, CIRILLO,  
BORRACCINO, CESARONI, GIOVANNINI, MARTELLI,  
NICCOLAI CESARINO, SCIPIONI, SPECCHIO**

*Presentata il 18 febbraio 1972*

**Rinvio al 1° gennaio 1973  
dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella discussione del disegno di legge: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » i deputati del Gruppo parlamentare comunista hanno svolto una documentata opposizione alla sostanza politica della cosiddetta « riforma tributaria » specialmente per quanto riguarda il disegno da noi definito cinismo fiscale, di aumentare considerevolmente le imposte indirette sui consumi con la introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in sostituzione dell'imposta generale sull'entrata (IGE) e delle imposte comunali di consumo.

Secondo i calcoli da noi esposti nella discussione e nella relazione di minoranza (cfr. Atto n. 1639-C-bis) con la aliquota base del 12 per cento adottata dalla maggioranza, sulla base dei consumi privati del 1969 l'IVA produrrebbe un maggior gettito di 1.237 miliardi. Di questo aggravio la metà circa è concentrata sul pacchetto della spesa alimentare che rappresenta il 40 per cento della spesa media delle famiglie italiane ma certamente

oltre il 50 per cento per le famiglie dei lavoratori dipendenti. La imposta sui consumi così aumentata si abbatterebbe in modo regressivo tanto più pesantemente quanto più basso è il tenore di vita dei consumatori.

Un'altra conseguenza gravissima è il sicuro aumento di tutti i prezzi dei consumi fondamentali e quindi del costo generale della vita in un momento in cui la situazione economica delle masse lavoratrici è insidiata dall'aumento dei disoccupati, dalla diminuzione delle ore lavorate, dall'aumento delle iscrizioni nella Cassa integrazione guadagni con notevoli decurtazioni dei salari.

Se l'entrata in vigore dell'IVA avvenisse il 1° luglio 1972 come ha voluto il Governo e in particolare il ministro Preti, si produrrebbe un aumento, per legge, del costo della vita con ripercussioni a catena insopportabili nella situazione economica in cui il paese versa per la politica seguita dai Governi diretti dalla DC.

La « riforma » comporta con l'IVA un aumento delle imposte sui consumi a carico

soprattutto dei lavoratori dipendenti in parte attenuata dalle detrazioni che abbiamo strappato in sede di imposta unica personale sul reddito. Ma mentre queste detrazioni esplicheranno il loro effetto dopo il 1° gennaio 1973, l'aggravio con l'IVA scatterebbe sei mesi prima e, provocando un aumento generale del costo della vita, creerebbe una decurtazione pesante sui salari.

La fase di recessione in atto sarebbe accelerata quando invece è ritenuto necessario che si debba manovrare per l'aumento della domanda interna come condizione per frenare l'andamento recessivo.

Oltre a queste ragioni di politica economica e di giustizia tributaria, devono essere valutate anche ragioni di pratica applicazione della nuova imposta. L'IVA comporta un complicato e costoso sistema di adempimenti che sarebbe particolarmente costoso per le aziende della distribuzione al dettaglio, per gli artigiani, per le minori attività economiche. Queste categorie sono assolutamente impreparate a causa dell'inerzia del Ministero delle finanze e l'introduzione repentina, da qui a 4 mesi, di un nuovo e complicato tributo su tutti

i consumi aumenterebbe il disagio che queste categorie attraversano.

Per queste ragioni riteniamo nostro dovere chiedere con un atto legislativo il rinvio al 1° gennaio 1973 dell'entrata in vigore dell'IVA similmente a quanto è stabilito per le altre imposte previste dalla nuova legge di « riforma ».

Il rinvio a tale data dovrebbe evitare un sicuro aumento aggiuntivo del costo della vita nel corso del 1972 ma soprattutto dovrebbe consentire quello che noi abbiamo sempre sostenuto e cioè la riduzione delle aliquote, la esclusione del pacchetto dei consumi costituenti la spesa essenziale dei lavoratori (alimentazione e abbigliamento) per evitare in modo assoluto che la sostituzione di imposte sui consumi (IGE e Imposte comunali di consumo) con l'IVA, sulla quale in linea di principio siamo d'accordo, si trasformi in un forte aumento del prelievo fiscale come abbiamo irrefutabilmente dimostrato.

A queste esigenze corrisponde la nostra proposta di legge che ci auguriamo troverà il consenso della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai nn. 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1° gennaio 1973 ».

### ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente: « L'importo delle somme da attribuire ai comuni e alle province ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972 ferma rimanen-

do la maggiorazione annuale del dieci per cento ».

I termini « 30 giugno 1972 » previsti al sesto e al settimo comma dello stesso articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, sono sostituiti dalla locuzione « 31 dicembre 1972 ».

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è così modificato:

Al primo comma n. I il termine « 1° settembre 1971 » è sostituito dal seguente « 1° marzo 1972 ».

Al primo comma n. II il termine « 1° settembre 1971 » è sostituito dal seguente « 1° marzo 1972 ».

Al primo comma n. III le parole « a partire dal 1° luglio 1971, nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino ancora posseduti alla data del 30 giugno 1972 » sono sostituite dalle seguenti « a partire dal 1° gennaio 1972, nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ».

ART. 4.

Il termine « 30 giugno 1972 » previsto all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente « 31 dicembre 1972 ».

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.